

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile – Societaria

Campodarsego, 31 marzo 2022

**AI CLIENTI DELLO STUDIO
LORO INDIRIZZI**

Prot. G 6/2022

OGGETTO: Aggiornamento fiscale

CONVERSIONE MILLEPROROGHE

D.L. del 30 dicembre 2021, n. 228

E' stata pubblicata sulla G.U. 28.2.2022, n. 49 la Legge n. 15/2022 di conversione del DL n. 228/2021, c.d. "Decreto Milleproroghe" nell'ambito del quale sono state previste una serie di novità di seguito esaminate. Le novità apportate in sede di conversione hanno efficacia dall'1.3.2022.

Articolo	Contenuto
Articolo 3, comma 1,	<p>È confermata la proroga fino alle assemblee tenute entro il 31.7.2022 (in precedenza, 31.7.2021) delle disposizioni ex art. 106, comma 7, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia". In particolare, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie:</p> <ul style="list-style-type: none">• il voto può essere espresso per via elettronica o per corrispondenza;• l'assemblea può svolgersi, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2370, comma 4, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, C.c. senza necessità che il presidente / segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo;• le srl possono consentire che l'espressione del voto dei soci avvenga mediante consultazione scritta / consenso espresso per iscritto. <p>N.B. Non è stata disposta alcuna proroga al termine di approvazione del bilancio 2021 che resta confermata al 30.4.2022 (120 giorni dalla chiusura dell'esercizio).</p>
Articolo 3, comma 1-ter	<p>Riduzione capitale sociale Viene modificato l'articolo 6, comma 1, D.L. 23/2020, estendendo alle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021, la non applicazione di alcuni obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali a protezione del capitale sociale (tra cui lo scioglimento di società per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale e, per le cooperative, per perdite di capitale).</p>
Articolo 3, comma 5-bis	<p>Sanzioni per obblighi relativi a dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d'imposta Introducendo il nuovo comma 6-<i>quinqies</i>¹, articolo 4 del Regolamento di cui al D.P.R. 322/1998, viene previsto che, nei casi di tardiva o errata trasmissione delle CU relative a somme e valori corrisposti dai soggetti obbligati alla ritenuta alla fonte per i periodi d'imposta dal 2015 al 2017, non è applicabile la vigente sanzione (100 euro con un massimo di 50.000 euro per sostituto d'imposta), se la trasmissione della corretta certificazione è stata effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine vigente (16 marzo dell'anno successivo alla corresponsione delle somme e dei valori).</p>
Articolo 3, comma 5-septies	<p>Agevolazione prima casa Intervenendo sull'articolo 24, D.L. 23/2020, viene prorogata al 31 marzo 2022 la sospensione dei termini che condizionano l'applicazione di alcune agevolazioni fiscali relative all'acquisto o al riacquisto della prima casa.</p>

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile – Societaria

Articolo 3, comma 5- <i>quinquiesdecies</i>	Sospensione ammortamenti Modificando l'articolo 60, comma 7- <i>bis</i> , D.L. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 126/2020, viene estesa la possibilità di non procedere fino al limite del 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anche per il periodo di imposta 2021.
Articolo 3, comma 6- <i>septies</i>	Innalzamento limite del contante Viene modificata la previsione di cui all'articolo 49, comma 3- <i>bis</i> , D.Lgs. 231/2007, stabilendo che il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi torna a 2.000 euro fino al 31 dicembre 2022 , per ridursi a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Articolo 3- <i>bis</i>	Norma di interpretazione autentica recupero Iva fallimenti Viene chiarito che la previsione di cui all'articolo 18, D.L. 73/2021, con cui è stata prevista la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione Iva da mancato pagamento già a partire dalla data in cui il cedente o il prestatore è assoggettato a una procedura concorsuale, in luogo di dover attendere l'infruttuoso esperimento della stessa, decorre dalle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 compreso.
Articolo 3- <i>quater</i>	Proroga dei termini per la consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2021 ai fini della fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali Intervenendo sull'articolo 1, commi 1054 e 1056, L. 178/2020 vengono estesi i termini entro cui le imprese possono fruire del credito d'imposta in beni strumentali nuovi disciplinato dalla Legge di Bilancio 2021, al fine di ricomprendere tra i costi agevolabili gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 (in luogo di quelli effettuati entro il 30 giugno 2022), ferma restando la condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Articolo 3- <i>quinquies</i>	Proroga disposizioni di semplificazione per il commercio su aree pubbliche e pubblici esercizi Vengono ulteriormente prorogate al 30 giugno 2022 le disposizioni di cui all'articolo 9- <i>ter</i> , commi 4 e 5, D.L. 137/2020, che, rispettivamente, per le imprese di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzo di suolo pubblico: - consentono la presentazione semplificata, per via telematica e senza pagamento dell'imposta di bollo delle domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle domande di ampliamento delle superfici già concesse; - escludono che la posa di strutture amovibili in spazi aperti sia soggetta a talune autorizzazioni e ai termini per la loro rimozione, previsti a legislazione vigente.
Articolo 3- <i>sexies</i>	Efficacia di disposizioni in materia di detraibilità delle spese per attestazioni, asseverazioni e visti di conformità relativi a interventi sul patrimonio edilizio Viene stabilito che le spese sostenute dal 12 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2021 per le attestazioni, per le asseverazioni di congruità delle spese e per il rilascio del visto di conformità per tutti gli interventi edilizi agevolabili, i relativi costi possano fruire della detrazione fiscale.
Articolo 11, comma 1	Etichettatura imballaggi Viene rinviato al 31 dicembre 2022, il termine a decorrere dal quale, ai sensi dell'articolo 15, comma 6, D.L. 183/2020, tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione Europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I prodotti privi dei requisiti di cui sopra e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2023 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. Il Ministro della transizione ecologica, entro 90 giorni decorrenti dal 31 dicembre 2021,

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile – Societaria

	adotterà, con decreto di natura non regolamentare, le linee guida tecniche per l'etichettatura.
Articolo 12, comma 2	Bonus terme Modificando l'articolo 29-bis, comma 1, D.L. 104/2020, viene previsto che l'ente termale, previa emissione della relativa fattura, può chiedere il rimborso del valore del buono fruito dall'utente non oltre 120 giorni dal termine dell'erogazione dei servizi termali.
Articolo 14, comma 4-ter	Proroga delle concessioni di impianti sportivi per le Asd Viene introdotta, per le Asd senza scopo di lucro, colpite dall'emergenza Covid-19, una proroga, fino al 31 dicembre 2025, delle concessioni demaniali e comunali relative a impianti sportivi, in analogia con quanto già previsto per le società sportive iscritte nel Registro del Coni, per consentire di disporre del tempo necessario per recuperare l'equilibrio economico per la prosecuzione delle loro attività sportive e sociali senza scopo di lucro.

"PREZZO VALORE" PER LE PERTINENZE SOLO CON EFFETTIVO ASSERVIMENTO

Risposta Agenzia Entrate interpello del 19 gennaio 2022, n. 33

Per l'applicazione della disciplina del "prezzo valore" in relazione al trasferimento di un immobile pertinenziale ad un fabbricato abitativo, l'Agenzia delle Entrate (con la risposta a interpello n. 33/E/2022) ha richiamato la necessità di valutare accuratamente i requisiti di destinazione dell'immobile a servizio del bene principale.

IL PREZZO VALORE E LE PERTINENZE

L'articolo 1, comma 497, L. 266/2005, in deroga alle ordinarie disposizioni che regolano l'applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale che imporrebbero di assumere come riferimento il prezzo praticato per la cessione, permette di fissare come base imponibile il valore catastale dell'immobile, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto.

Tale disposizione opera per le sole cessioni avvenute nei confronti di persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, riguardanti esclusivamente gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze.

Tale agevolazione deve essere richiesta al notaio dall'acquirente.

Le parti hanno comunque l'obbligo di indicare nell'atto il corrispettivo pattuito, anche se questo non viene utilizzato per la liquidazione delle imposte di trasferimento.

Come venne chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 6/E/2006, questa agevolazione riguarda, oltre agli immobili ad uso abitativo, anche le relative pertinenze, che possono essere acquistate anche separatamente sempreché risulti nell'atto di acquisto la destinazione pertinenziale dell'immobile.

Per la qualificazione della natura pertinenziale di un bene si deve verificare la sussistenza di 2 requisiti:

- uno oggettivo, per cui il bene pertinenziale deve porsi in collegamento funzionale o strumentale con il bene principale;
- uno soggettivo, consistente nella effettiva volontà dell'avente diritto di destinare durevolmente il bene accessorio a servizio od ornamento del bene principale.

L'agevolazione può riguardare una molteplicità di pertinenze, senza restrizioni di numero o di tipologia purché, ovviamente, sia individuabile in modo certo il rapporto di accessorietà del bene pertinenziale rispetto al bene principale (abitativo).

In relazione all'applicazione dell'agevolazione "prima casa", l'Agenzia delle Entrate precisò che, di regola, il bene pertinenziale non può ritenersi oggettivamente destinato in modo durevole a servizio o ornamento dell'abitazione principale qualora sia ubicato in un punto distante o addirittura si trovi in un Comune diverso da quello dove è situata l'abitazione.

Nella risposta a interpello richiamata, l'Agenzia delle Entrate pone dubbi circa la possibilità di agevolare una pertinenza posta a distanza di oltre un chilometro dall'abitazione e che sia stata acquisita in permuta di un'altra pertinenza; per l'applicazione del "prezzo valore" occorre infatti procedere all'analisi concreta della situazione fattuale, essendo comunque necessario, che i 2 beni siano ubicati in luoghi "prossimi" tra loro.

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile – Societaria

ARRIVANO I CHIARIMENTI DALL'AGENZIA IN TEMA DI NOTE DI VARIAZIONE

Circolare Agenzia Entrate del 29 dicembre 2021, n. 20/E

Con la **circolare n. 20/E dello scorso 29 dicembre 2021** l'Agenzia delle Entrate ha fornito gli attesi chiarimenti in relazione alle modifiche apportate dall'articolo 18 del c.d. Decreto Sostegni *bis* (D.L. 73/2021 convertito nella L. 106/2021).

La principale novità, che ha determinato diversi interventi all'interno della previsione contenuta nell'articolo 26 del Decreto Iva, attiene sostanzialmente alla possibilità, in caso di procedure concorsuali, di operare la nota di variazione in diminuzione sin dal momento di apertura della procedura medesima.

Riprendendo le stesse parole adottate dall'Agenzia delle Entrate nel documento in commento *"il legislatore ha, quindi, voluto "anticipare" il dies a quo relativo all'emissione della nota di variazione in diminuzione da parte del creditore in relazione alle procedure concorsuali"*.

Vengono di seguito riportati i principali chiarimenti forniti in forma di rappresentazione schematica.

Argomento	Chiarimento
Non è più necessaria la preventiva insinuazione al passivo	Si ritiene che l'emissione della nota di variazione in diminuzione (a decorrere dalla data di avvio della procedura concorsuale) e, conseguentemente, la detrazione dell'imposta non incassata, non risulti preclusa al cedente/prestatore (creditore) che non abbia effettuato l'insinuazione al passivo del credito corrispondente. Deve, quindi, intendersi superata la posizione assunta in proposito con precedenti documenti di prassi, secondo cui la nota di variazione in diminuzione è emessa in subordine alla <i>"necessaria partecipazione del creditore al concorso"</i> (cfr. circolare n. 77/2000 § 2.a, risoluzione n. 155/E/2001, risoluzione n. 89/E/2002 e risoluzione n. 195/E/2008).
L'esercizio a partire dal quale è consentita l'emissione della nota	La data a partire dalla quale sono consentiti l'emissione della nota di variazione in diminuzione e, conseguentemente, l'esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva in capo al cedente/prestatore è quella in cui il cessionario/committente è assoggettato alla procedura stessa.
L'esercizio nel quale emettere la nota di variazione	La data entro cui emettere la nota di variazione in diminuzione deve essere individuata nel termine per la presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno in cui si sono verificati entrambi i presupposti per operare la variazione in diminuzione.
L'esercizio nel quale operare la detrazione	La data entro cui esercitare il diritto alla detrazione deve essere individuata nella data della liquidazione periodica Iva relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa o, al più tardi, in sede di dichiarazione Iva relativa all'anno di emissione della nota.
Nota di variazione in diminuzione nel concordato preventivo	In caso di concordato preventivo, a differenza delle altre procedure concorsuali, la parte dei corrispettivi fatturati dai creditori che dovrà essere pagata dai debitori sottoposti a detta procedura è individuata in modo specifico fin dal decreto di ammissione. Da ciò discende, quindi, che il creditore può emettere una nota di variazione in diminuzione solo per la quota di credito chirografario destinata a restare insoddisfatta, in base alle percentuali definite dalla procedura.
Obbligo di registrazione e riversamento negli accordi di ristrutturazione e piani attestati	L'obbligo di registrazione della variazione, in rettifica della detrazione originariamente operata, permane in capo al cessionario/committente, negli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182- <i>bis</i> , L.F. e nei piani attestati ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), della legge medesima. Tali istituti, infatti, non sono qualificabili come procedure concorsuali in senso stretto, in quanto mancano sia del carattere della <i>"concorsualità"</i> , sia di quello dell' <i>"ufficialità"</i> .
Procedure concorsuali interessate	Le nuove previsioni trovano applicazione solo con riferimento alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del Decreto Sostegni- <i>bis</i> . Se il debitore, quindi, è stato sottoposto a una procedura concorsuale in una data precedente al 26 maggio 2021 dovrà fare ancora riferimento alla precedente disciplina recata dal previgente

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile – Societaria

	testo dell'articolo 26, attendendo l'esito infruttuoso della stessa per poter emettere una nota di variazione in diminuzione.
Strumenti alternativi alla nota di variazione in diminuzione	<ul style="list-style-type: none">• non è possibile presentare una dichiarazione integrativa Iva a favore ai sensi dell'articolo 8, comma 6-<i>bis</i>, D.P.R. 322/1998 per recuperare l'imposta versata, laddove non si riscontri la presenza di errori e omissioni cui rimediare (presupposti necessari ai fini della sua presentazione);• per quanto concerne l'istituto disciplinato dall'articolo 30-<i>ter</i>, D.P.R. 633/1972, si ritiene che, trattandosi di una norma residuale ed eccezionale, questo trovi applicazione ogni qual volta sussistano condizioni oggettive che non consentono di esperire il rimedio di ordine generale (l'emissione di una nota di variazione in diminuzione). Deve ritenersi, quindi, che tale istituto non possa essere utilizzato per ovviare alla scadenza del termine di decadenza per l'esercizio del diritto alla detrazione qualora tale termine sia decorso per "colpevole" inerzia del soggetto passivo.

IL CHIARIMENTO "UFFICIOSO"

Con una risposta fornita in occasione del recente Forum organizzato dal quotidiano Italia Oggi lo scorso 13 gennaio 2022 l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sul fatto se la nota di variazione in diminuzione possa essere emessa negli anni successivi all'apertura della procedura concorsuale ma durante lo svolgimento della stessa.

Con un chiarimento che attende di essere eventualmente recepito in un documento ufficiale di prassi l'agenzia ha risposto quanto segue:

"Ciò detto, si ritiene che, per coloro che abbiano deciso di attendere l'esito della procedura - non avvalendosi della facoltà di emettere la nota di variazione alla sua apertura - la definitività del piano di riparto infruttuoso, che attesta il definitivo mancato pagamento del corrispettivo, possa costituire un autonomo presupposto per operare la variazione in diminuzione ex comma 2 dell'articolo 26".

In pratica, secondo tali indicazioni, la nota di variazione in diminuzione potrebbe essere alternativamente emessa in 2 distinti momenti:

- all'apertura della procedura concorsuale (senza doversi, quindi, insinuarsi al passivo);
- all'esito della infruttuosità della procedura concorsuale (in questo caso con l'obbligo di doversi insinuare nella medesima).

Parrebbe pertanto esclusa – in ipotesi di probabile durata pluriennale della procedura concorsuale - la possibilità di emettere la nota di variazione in diminuzione negli anni "intermedi" della procedura stessa.

INTERVENTI SUGLI IMMOBILI: IN VIGORE LE NUOVE REGOLE IN MERITO ALLA TRASFERIBILITÀ DEI CREDITI DERIVANTI DALLE DETRAZIONI EDILIZIE

D.L. del 25 febbraio 2022, n. 13

L'articolo 1 del D.L. 13/2022 ha abrogato l'articolo 28, comma 1 del D.L. 4/2022 riscrivendo il testo dell'articolo 121 del D.L. 34/2020 e consentendo, per gli interventi sugli immobili che danno diritto alla fruizione della detrazione, una prima cessione del credito verso qualsiasi soggetto terzo ed eventuali cessioni successive dello stesso credito solo a favore di banche, intermediari finanziari o imprese di assicurazione.

Pertanto:

- in caso di prima opzione per la cessione del credito, il beneficiario può cedere il credito a qualsiasi soggetto terzo, che a sua volta lo può nuovamente cedere solamente a favore di banche, intermediari finanziari o imprese di assicurazione;
- in caso di prima opzione per lo sconto in fattura, il fornitore che ha applicato lo sconto può cedere il credito a qualsiasi soggetto terzo, che a sua volta lo può nuovamente cedere solamente a favore di banche, intermediari finanziari o imprese di assicurazione.

È stato, inoltre, inserito nell'articolo 121 il comma 1-*quater* che prevede che i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito o lo sconto in fattura non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle Entrate. A tal fine, dal 1° maggio 2022 verrà attribuito al credito un codice identificativo univoco da indicare nelle eventuali successive cessioni.

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile – Societaria

Le modifiche inserite dal legislatore con il D.L. 13/2022, rispetto alle precedenti modifiche all'articolo 121, D.L. 34/2020, dovrebbero avere l'effetto di riattivare l'operatività di alcune banche e/o intermediari finanziari, che a seguito della impossibilità di procedere a successive cessioni del credito acquistato, avevano in queste ultime settimane bloccato la possibilità di acquistare nuovi crediti fiscali derivanti da detrazioni edilizie.

Il Decreto Sostegni-ter ha differito al **29/04/2022** il termine per l'invio della comunicazione telematica dell'opzione all'Agenzia delle Entrate per le spese sostenute nel 2021/rate residue 2020.

CESSIONE DEL CREDITO ANCHE PER ACQUISTO O REALIZZAZIONE BOX AUTO

La **Legge di Bilancio 2022** ha introdotto dall'01/01/2022 la possibilità di **cedere anche il credito d'imposta relativo al box auto** che finora godeva della detrazione in Irpef pari al 50%, sia per l'acquisto che per la realizzazione di un box auto pertinenziale.

Fino al **2021** la detrazione spettava su un limite massimo di spesa di 96 mila euro (per ciascun immobile), da utilizzare in 10 quote annuali di pari importo da riportare in dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Modello Redditi Persone Fisiche). Con l'introduzione della cessione del credito anche per questo credito d'imposta il contribuente potrà **cedere il credito d'imposta**.

La normativa vigente prevede che:

- possono beneficiare della detrazione i contribuenti, residenti e non residenti, che **acquistano da impresa costruttrice** (anche cooperativa edilizia) box o posti auto pertinenziali ad un immobile destinato ad uso abitativo. In questo caso la detrazione si applica con riferimento alle sole spese sostenute dall'impresa per la realizzazione del box auto pertinenziale;
- lo sgravio fiscale spetta anche per la **costruzione (ex novo)** di un box pertinenziale a servizio della propria abitazione.

I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA SULLE NOVITÀ IRAP

Circolare Agenzia Entrate del 18 febbraio 2022, n. 4/E

La Legge di Bilancio (articolo 1, commi da 2 a 8, L. 234/2021) stabilisce che l'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) non è dovuta, a decorrere dal periodo d'imposta 2022 (quindi tale esonero non opera per il 2021, quindi nei prossimi mesi occorrerà presentare la relativa dichiarazione per liquidare il saldo), dalle persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni.

Si tratta di una previsione di estremo interesse per imprese e professionisti che operano in forma individuale, che quindi potranno evitare il versamento Irap, indipendentemente da ogni valutazione circa l'autonoma organizzazione della propria attività.

Nella circolare n. 4/E/2022 l'Agenzia delle Entrate precisa che, considerata la natura di impresa individuale, non sono soggette ad Irap **né l'impresa familiare, né l'azienda coniugale** non gestita in forma societaria. Al contrario, nell'ambito professionale, rimangono soggetti ad Irap i contribuenti che svolgono la propria attività in forma associata.

RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI

Art. 29 D.L. del 1 marzo 2022, n. 17

Intervenendo sull'articolo 2, comma 2, D.L. 282/2002, viene riproposta la possibilità di procedere alla rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni detenute al 1° gennaio 2022.

Rispetto al passato è modificato il termine di versamento dell'imposta sostitutiva o della prima rata della stessa che viene individuato nel 15 giugno 2022; inoltre, l'aliquota è innalzata al 14%.

LA COMUNICAZIONE DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI E LE NUOVE FAQ DELL'INL

Nota INL del 11 gennaio 2022

Come previsto dall'art. 14, D.Lgs. n. 81/2008, modificato dall'art. 13, DL n. 146/2021 per poter svolgere le operazioni / lavori affidati a lavoratori autonomi occasionali, i committenti hanno l'obbligo di comunicare l'avvio dell'attività di tali lavoratori tramite l'invio di una preventiva comunicazione al competente Ispettorato del Lavoro mediante sms / posta elettronica.

Con la Nota 11.1.2022, n. 29 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito una serie di chiarimenti in merito al predetto obbligo.

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile – Societaria

In particolare, sono tenuti alla trasmissione della comunicazione esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.

Relativamente alla tipologia di rapporti da notificare l'obbligo interessa i lavoratori autonomi occasionali, ossia i soggetti:

- inquadrabili nella definizione di cui all'art. 2222, C.c. vale a dire coloro che si obbligano a compiere verso un corrispettivo un'opera / servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente;
- per i quali è applicabile il regime fiscale di cui all'art. 67, comma 1, lett. l), TUIR.

Sono escluse dall'ambito applicativo della nuova disposizione, oltre ai rapporti di natura subordinata:

- le collaborazioni coordinate e continuative di cui all'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015, già oggetto di specifica comunicazione preventiva ex art. 9-bis, DL n. 510/96;
- i rapporti instaurati ai sensi dell'art. 54-bis, DL n. 50/2017 (prestazioni occasionali gestite con il "Libretto di Famiglia");
- le professioni intellettuali e le attività autonome esercitate abitualmente e assoggettate al regime IVA; nel caso in cui l'attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell'ambito di applicazione della disciplina in esame;
- i rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 67, comma 1, lett. l), TUIR, per i quali il DL n. 152/2021, modificando il citato art. 9-bis, ha già previsto un obbligo di comunicazione preventiva.

Per i rapporti di lavoro avviati dal 12.1.2022 la comunicazione in esame va effettuata prima dell'inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale.

N.B. In caso di violazione del predetto obbligo è applicabile la sanzione da € 500 a € 2.500 per ciascun lavoratore autonomo per cui sia stata omessa / ritardata la comunicazione in esame, senza possibilità di diffida.

Al fine di dissipare alcuni dubbi sorti successivamente alla pubblicazione della citata Nota n. 29, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito nuovi ulteriori chiarimenti, dapprima con la Nota 27.1.2022, n. 109 e recentemente con la Nota 1.3.2022, n. 393.

Con riferimento alle tipologie di rapporti da comunicare, nella Nota n. 393 in esame l'INL chiarisce che sono inoltre esenti dall'obbligo comunicativo:

- le prestazioni che si estrinsecano nell'assunzione di obbligazioni generiche di permettere (il caso oggetto del chiarimento riguarda le prestazioni di concessione d'uso dell'immagine da parte di atleti che indossano capi di abbigliamento in eventi e occasioni varie al fine di sponsorizzare il marchio di un'azienda);
- le attività di volontariato per le quali è previsto un rimborso spese;
- le prestazioni delle guide turistiche, le prestazioni occasionali rese da traduttori / interpreti e docenti di lingua nonché le consulenze scientifiche rese da medici, in quanto prestazioni di natura prettamente intellettuale;
- le prestazioni occasionali rese in regime di smartworking al di fuori del territorio italiano da soggetti non residenti in Italia, in quanto svolte all'estero.

CONTRATTI DI LOCAZIONE DI UNITÀ ACCORPATE

Risposta Agenzia Entrate interpello del 17 gennaio 2022, n. 28

Nell'ambito di un contratto di locazione di due unità immobiliari accorpate, laddove l'oggetto dei contratti non risulta più corrispondente a quello dedotto in ciascun dei due contratti che il contribuente intenderebbe non voler risolvere, è necessario in ogni caso procedere alla relativa cessazione dei contratti esistenti e alla stipula di un nuovo contratto di locazione che rispecchi l'attualità della situazione esistente. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 28 del 17 gennaio 2022.

Con l'occasione ci è gradito porgere i nostri più cordiali saluti.

SDC SERVIZI AZIENDALI SRL